



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;
- VISTA** la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- CONSIDERATI** il D.P.R. n. 19/2016, il D.M. 259/2017, il D.M. 221/2023 ed il D.M. 255/2023 che individuano i requisiti d’accesso alle classi di concorso per il personale docente;
- VISTA** l’O.M.10 luglio 2020, n. 60, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTA** l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, recante “*Procedure di aggiornamento*”



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

- VISTA** l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata;
- VISTA** l'O.M. n. 114 del 08 giugno 2024 n. 114 contenente “*Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;*”;
- VISTO** il D.D. AOOUSPRM prot. n. 30238 del 12 agosto 2024, con il quale sono state pubblicate sul sito di quest’Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO** il D.D. AOOUSPRM prot. n. 31703 del 20 agosto 2024, con il quale sono state ripubblicate sul sito di quest’Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, I Fascia, posti di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO** il D.D. AOOUSPRM prot. n. 36840 del 10 settembre 2024, con il quale sono state ripubblicate sul sito di quest’Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- ESAMINATA** la domanda di inserimento in GPS di I fascia, classe di concorso ADSS, nella quale la docente Dell’Anno Antonietta (21/03/1980, AV) dichiara di essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero in data 23 luglio 2021 presso la UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TARGU-MURES, ROMANIA;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

CONSIDERATO che la prof.ssa Dell'Anno Antonietta veniva inserita con riserva, fino al riconoscimento del titolo estero, nella graduatoria GPS, I^a fascia, classe di concorso ADSS, nella posizione 4048 con punti 61;

VISTO il decreto prot. AOODPIT n. 173 del 29 gennaio 2025 adottato - in esecuzione della sentenza emessa dal TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 69, pubblicata in data 2 gennaio 2024, su ricorso proposto dalla docente Dell'Anno Antonietta per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di riconoscimento del titolo estero - dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione in risposta alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale n. 14259, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, con la quale la Dott.ssa Antonietta DELL'ANNO, in possesso della Laurea in "Psicologia" conseguita il 9 marzo 2004, ha richiesto il riconoscimento dell'attestato di formazione conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio della professione di docente su posto sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che in base al suddetto decreto prot. AOODPIT n. 173 del 29 gennaio 2025, *"l'attestato formativo dell'istante, Dott.ssa Antonietta DELL'ANNO, nata il 21 marzo 1980 ad Avellino (AV) – ITALIA, conseguito nell'ambito del Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo denominato, in lingua italiana, <<Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali>>, rilasciato dall'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures in data 23 luglio 2021 con n. 1625, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l'istanza n. 14259 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 4076 del 17 febbraio 2022, come citata in premessa, è rigettata"*.

Ciò in quanto, "la Dottoressa Antonietta DELL'ANNO ha presentato, nella documentazione allegata alla propria istanza, un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, ovvero una Adeverinta (temine romeno che si traduce in italiano con le parole attestazione o certificazione) che non attesta la preparazione della stessa all'esercizio della professione di insegnante di sostegno, ma – come è evidente dal contenuto letterale della stessa Adeverinta – attesta che l'interessata è stata promossa all'esame del Programma postuniversitario di formazione e



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

sviluppo professionale continuo dal titolo, in lingua italiana, <<Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali>>, rilasciato, non dal competente Ministero romeno, ma dall'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures; in altre parole, "nell' attestato di formazione ("Adeverinta") della Dott.ssa Antonietta DELL'ANNO non vi è alcun riferimento, né a qualsivoglia diritto a insegnare, né alla validità per l'estero";

VISTO

l'articolo 13 del DM 249/2010, secondo cui "la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità [...] devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado";

CONSIDERATO

che il titolo formativo presentato dall'istante non può essere ammesso al riconoscimento richiesto, anche a seguito dell'esito del confronto, eseguito direttamente dall'Amministrazione, tra il percorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9-2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Romania dall'istante, dal quale emergono incolmabili differenze tra i due percorsi, in quanto, come conclude il decreto prot. AOODPIT n. 173 del 29 gennaio 2025 adottato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dalle verifiche eseguite "è emerso che le conoscenze complessivamente possedute dall'istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da esso posseduti, nonché dal complesso di esperienza professionale maturata sia in Italia che in Romania non soddisfano, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul posto sostegno ed è, altresì, emerso che non è possibile individuare misure compensative tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall'istante e quella prevista dall'ordinamento italiano) atteso che le conoscenze complessivamente possedute dall'istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da esso posseduti, nonché dal complesso di esperienza professionale maturata sia in Italia che in Romania sono radicalmente diverse da quelle richieste dalle norme italiane per diventare insegnanti specializzati sul posto sostegno". Ciò anche sulla base



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, nel quale *“il Ministero dell'Università e della Ricerca ha evidenziato che sussiste una differenza sostanziale di particolare ed insanabile ampiezza quanto alla formazione ed ai risultati di apprendimento conseguiti attraverso il corso frequentato, in quanto risultano assenti i caratteri fondamentali del corso accademico e nella specie del corso italiano, distinto precisamente per i quattro gradi della scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) con quattro distinte prove di accesso e quattro distinti corsi teorici e correlati tirocini presso la scuola del grado prescelto dal docente”*;

CONSIDERATO che il corso di formazione professionale in oggetto è totalmente privo dell'acquisizione dei crediti universitari, privo del tirocinio professionale nelle scuole (come richiesto in Italia) relativamente al grado prescelto e privo di tutte le ulteriori caratteristiche tipiche del titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno erogato negli Atenei italiani, per come normato dal DM MIUR 30 settembre 2011;

RITENUTO di dover procedere, per le ragioni di cui sopra, all'esclusione della docente Dell'Anno Antonietta dalla GPS della provincia di Roma, I^a fascia, per la classe di concorso ADSS, valida per il biennio scolastico 2024/2026 nonché all'annullamento della proposta d'incarico a tempo determinato per l'a. s. 2024/2025 disposta in favore della medesima;

DISPONE

ART. 1

Per i motivi esposti in premessa, a parziale rettifica del D.D. AOOUSPRM prot. n. 30238 del 12 agosto 2024, la candidata **Dell'Anno Antonietta (21/03/1980, AV)** è esclusa dalla prima fascia delle GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS.

ART. 2

L'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma, per la classe di concorso interessata, comporta altresì l'esclusione dalle correlate GI; pertanto, i Dirigenti Scolastici interessati dovranno porre in essere tutti gli adempimenti di competenza utili a dare esecuzione al presente decreto.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

ART. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

IL DIRIGENTE
Danilo VICCA

All'albo

Alla docente Dell'Anno Antonietta
antonietta.dellanno.459@psypec.it
antonelladellanno@yahoo.it